

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 775)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1959 (V. Stampato n. 1559)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 NOVEMBRE 1959

Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000.

Art. 2.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000.

Art. 3.

Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.